SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2284

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2003

Tutela, valorizzazione e promozione delle attività professionali artistiche delle arti applicate

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge intendiamo definire i princìpi fondamentali per riconoscere e tutelare le attività artistiche del Paese e per determinare e coordinare gli strumenti più idonei di valorizzazione e di promozione del settore.

L'impianto di tali princìpi viene concepito sulla base delle attribuzioni di potestà legislativa dello Stato e delle regioni definite dall'articolo 117 dlella Costituzione a seguito della revisione del Titolo V, ed è motivato dall'insopprimibile esigenza di adottare una politica coordinata di interventi nel quadro delle funzioni di valorizzazione e di promozione delle attività culturali, ispirata al principio costituzionale della sussidiarietà.

Il primo obiettivo che il presente progetto si prefigge è quello di identificare in modo chiaro i contenuti delle attivita artistiche del Paese, facendo riferimento, necessariamente e coerentemente, al settore dell'«artigianato artistico» che risulta sicuramente il depositario principale dei «saperi», vale a dire delle capacità creative e progettuali e delle conoscenze dei materiali e delle tecniche utilizzate per l'esercizio dei mestieri d'arte.

In merito si ritiene opportuno indugiare sulle vicissitudini che, nel corso degli ultimi secoli, hanno caratterizzato le attività dell'artigianato artistico del Paese le quali, attraverso periodi di decadimento economico e di crisi di identità culturale, si sono tramandate faticosamente fino ai giorni nostri.

L'artigianato artistico trova il fondamento della propria identità nella bottega d'arte rinascimentale.

Andare a bottega, secondo l'espressione usata dal Vasari, descriveva il tirocinio che l'apprendista compiva sotto la guida del maestro; la bottega era la scuola attraverso la quale l'apprendista usciva equipaggiato di un sapere e di un mestiere votato alla perfezione. Gli artigiani che uscivano formati dalle botteghe d'arte consolidavano ed arricchivano le tecniche acquisite con l'esperienza del lavoro, giungendo a formare un capitale intellettivo e morale che li ispirava nell'affrontare la realizzazione delle loro opere verso l'ideale del «bello». Possedere la tecnica del lavoro era la premessa per creare idealmente l'opera, per concepirla, e per giungere al riconoscimento dell'artista. Ogni artista, mosso da un ideale, nel momento in cui passava dalla concezione mentale alla realizzazione concreta, utilizzando il sapere fondamentale della tecnica, non si distingueva dall'artigiano: anzi, era quello il momento in cui l'artista si sovrapponeva all'artigiano e, anche, lo esaltava. Basti pensare a quanti artisti illustri del Rinascimento si sono plasmati nelle botteghe d'arte (una per tutte quella del Verrocchio) seguendo un percorso formativo e culturale che portava a coniugare le figure dell'artigiano e dell'artista.

È proprio nel contesto culturale della bottega d'arte rinascimentale che si delinea la definizione delle «arti del disegno» (quali la pittura, la scultura e l'architettura, considerate anche «arti maggiori») indicate dal Vasari nel 1550, dalle quali sarebbero poi derivate varie definizioni delle arti, fra le quali le «arti figurative» (comprensive di altre successive definizioni quali le arti «plastiche» o «visive»). Di grande interesse è la definizione di «arti decorative» tendente a sostituire l'inadatta denominazione di «arti minori», con cui si voleva indicare ogni attività artistica che, in contrapposizione con le arti maggiori, non rientrasse nel campo della pittura, della scultura e dell'architettura, ma ve-

nisse utilizzata per l'ornamentazione di oggetti aventi scopo pratico o, in senso lato, con finalità ornamentali negli ambienti di abitazione e di vita.

Veniva, così, ad enuclearsi il movimento delle «arti decorative» consistenti essenzialmente nell'impiego delle arti figurative per l'ornamento di oggetti aventi scopi di uso pratico o di abbellimento ed ornamento, dando luogo alla definizione delle «arti applicate», tipiche, ad esempio, dell'oreficeria, degli altri metalli preziosi e comuni, della ceramica, del vetro delle pietre dure e preziose, del legno, degli strumenti musicali e della tessitura e ricamo.

In tal senso, l'artigianato artistico, identificandosi nella bottega d'arte, si era consolidato ed affermato come settore idealmente orientato ad alimentare il connubio fra le figure dell'artigiano e dell'artista e, parallelamente alle arti figurative, si presentava come principale veicolo di realizzazione e sviluppo delle varie forme di tradizione artistica presenti nelle zone della penisola italica, in funzione dello sviluppo delle arti applicate.

Nel corso dei secoli successivi, come noto, anche a causa della perdita di prestigio della bottega rinascimentale, l'artigianato artistico ha dovuto affrontare periodi di grave decadimento e, tranne alcuni casi di «eccellenza» presenti soprattutto nella ceramica, nel vetro e nell'oreficeria, oltre che nella realtà del tutto peculiare degli strumenti musicali, si limita per secoli a replicare forme e decori del passato senza alcuna forma innovativa o creativa ed a seguire pedissequamente un percorso già tracciato senza cogliere alcuna significativa ispirazione.

L'artigianato artistico subisce forti contraccolpi nel corso del '700 anche a causa degli orientamenti di pensiero che si sono delineati nel «secolo dei lumi», ove predomina l'orientamento filosofico volto a privilegiare una concezione astratta della ragione ed un'impostazione radicalmente contraria al valore delle tradizioni. L'Illuminismo sospinge i provetti artigiani delle arti e dei mestieri al di fuori del mondo delle idee e dei progetti, li esclude e li reclude minimizzandoli e facendoli scordare.

Parallelamente, il processo di industrializzazione, avviatosi nel '700 e sviluppatosi fortemente nel secolo successivo, incide profondamente sulla standardizzazione del gusto della popolazione, orientandola verso gli oggetti d'uso tanto più ambiti e ricercati quanto più pratici e razionali nel loro utilizzo, anche in relazione alla grande diffusione dei loro caratteri di utilità pratica a costi contenuti, come strumenti idonei a risolvere o migliorare concretamente e rapidamente il soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana.

In sostanza, il fenomeno dell'industrializzazione, collegato alle esigenze di una commercializzazione del prodotto «utile», orienta i gusti della gente verso la fruizione di modelli utilitaristici di vita e finisce con l'insidiare ancor più la funzione dell'artigianato artistico, sempre più ridotto alla sopravvivenza in mercati di nicchia ed ormai totalmente incapace di incidere sul gusto delle persone.

In quel periodo, con l'espressione di artigianato artistico viene ormai indicata un'attività che si limita a riprodurre forme canoniche del passato, che ripropone pezzi d'uso della tradizione o di arte popolare realizzati manualmente da una figura di esecutore che coniuga abilità manuale, più che sapienza artigiana, con una discutibile ripetitività formale. Ciò porta ad una progressiva perdita di consenso da parte del gusto della popolazione.

Quel diffuso, quanto indistinto ed anonimo, arcipelago denominato «artigianato artistico» è stato, così, riconfinato nella dimensione localistica e guardato spesso come oggetto di curiosità etnografica, come insieme di tradizione quasi orale dei saperi, isolato dal dialogo e dal confronto con altre forme di espressione estetica ed artistica.

Tuttavia, agli inizi del '900 le teorie moderniste che si diffondono in Europa, tese a

riavvicinare arti maggiori ed arti minori, offrono alla creatività di pittori, scultori, grafici ed architetti nuove possibilità di sbocco: mobili, vetri, vetrate, alabastro, marmo e pietre, arazzi, pizzi e stoffe, gioielli, metalli preziosi, ceramiche, stucchi, carte da parati, legno, vimini, cuoio divengono possibili campi di indagine.

La cultura modernista tende a comprendere in sé le figure dell'imprenditore, dell'ideatore e dell'esecutore, determinando i presupposti per una fertile collaborazione fra le figure dell'artigiano e dell'artista ed infondendo nuovo impulso alle arti applicate.

La nuova tendenza si manifesta in occasione della Prima Esposizione Internazionale d'arte decorativa moderna di Torino del 1902, organizzata con l'obiettivo di innalzare la qualità delle arti del nostro Paese in una prospettiva internazionale incentrandosi sulla presentazione di oggetti consoni all'estetica moderna, come si precisava nel regolamento generale di partecipazione: «Non si accettano che prodotti originali, che dimostreranno una tendenza ben precisa al rinnovamento estetico della forma. Le semplici imitazioni di antichi stili e la produzione industriale non ispirata ai sentimenti artistici non saranno ammessi».

La arti decorative italiane hanno successivamente altre occasioni di confronto in contesti internazionali che costituiscono un forte stimolo a rinnovare tutte le forme delle arti applicate vitalizzando il connubio fra gli artisti e gli artigiani e rievocando la stagione della bottega artistica di eredità rinascimentale.

Tuttavia, il fenomeno si rivela di natura transitoria in quanto si protrae fino agli anni 150 quando la figura dell'artista-artigiano-imprenditore tende a perdersi nuovamente con una netta separazione dei ruoli. L'artigianato d'arte viene insidiato dall'ulteriore evoluzione dell'industria la quale, avvalendosi della consulenza del *designer* per rinnovare il proprio repertorio produttivo, tenta di monopolizzare il mondo delle arti applicate diffondendo sul mercato opere di uso corrente, anche di elevato livello qualitativo, con la firma di illustri *designer,* dando luogo al fenomeno delle arti «industriali» applicate.

E mentre alla fisionomia ormai apertamente capitalistica degli anni '50-'70 di un'economia basata sul rapido consumo di beni, corrisponde un'accelerazione dello sviluppo industriale, l'ottica del *designer* subisce una graduale trasformazione: dalla ricerca di una bella forma che corrisponda ad un bisogno del consumatore (la «forma dell'utile»), alla ricerca di forme seducenti che sappiano farsi strada in un mercato sempre più competitivo.

Nasce il culto del *design,* sostenuto soprattutto dagli architetti, che l'industria si contende al fine di «firmare» utensili, oggetti, mobili, sedie, poltrone, lumi, lampadari, che divengono un irrinunciabile elemento di *status simbol* sostenuto da una pubblicità dai costi accessibili alle sole industrie e del tutto incompatibili, per la loro onerosità, alle imprese dell'artigianato artistico. Ciò porta alla standardizzazione ed omologazione del gusto del consumatore, che si abitua all'acquisto di oggetti esteticamente gradevoli, accettati e condivisi, talora anche di elevato contenuto estetico.

Il fenomeno del *design* industriale come elemento essenziale delle arti industriali applicate determina rinnovate difficoltà per la sopravvivenza dell'artigianato artistico che, sotto il profilo qualitativo, tende nuovamente a ridursi nell'ambito di produzioni ripetitive e di imitazione, destinate sempre più al soddisfacimento della domanda locale, vale a dire di un mercato residuale privo di prospettive e di sbocchi.

Un altro aspetto preoccupante è costituito dall'interesse di tipo speculativo che numerosi operatori economici rivolgono alle produzioni artistiche, suscitando un lucroso commercio interno ed estero e dando origine ad una redditizia fonte di attività commerciale, determinando, altresì, un inquinamento ed un deterioramento delle tipologie caratte-

ristiche delle autentiche produzioni della tradizione artistica. Il profitto e l'interesse degli «uomini d'affari» contribuiscono a turbare gli interessi estetici ed a fare fallire i propositi di educazione del pubblico.

A questo fa riscontro, inevitabilmente, il ciclo di produzione-consumo che continua a divorare qualsiasi oggetto-immagine di valore estetico, tanto che molte delle identità dei detentori dei saperi e del saper fare ad arte sono profondamente mutate e le nuove tecnologie, sovente scopo e non strumento, hanno invaso tutte le forme di produzione artistica.

Una ulteriore, grave, insidia proviene dalla concorrenza provocata dalle imitazioni provenienti dal Sud Est asiatico, dalla Cina e dal Giappone e dai Paesi ad economia di Stato, nonchè da altri Paesi, che riproducono a costi inferiori e con materiali più scadenti, modelli italiani, talora con imitazioni ad alto grado di approssimazione, comportando così un incontrollabile degrado dei valori e grande confusione nel «mercato».

Le reazioni dei produttori artigiani del comparto, economicamente molto debole, sono state improntate ad una linea di «difesa» che, talora, si è anche tradotta in una diminuzione del livello di qualità del prodotto artistico: deformazione dei temi, delle forme e degli stili; nella eliminazione di alcune fasi di lavorazione; nella minore qualità delle materie prime; nell'abbassamento dei costi di produzione; nel mancato ricorso ai necessari processi di innovazione tecnologica in quanto insostenibili, per il loro stesso costo, nell'ambito dell'economia aziendale; in una minore ricerca espressiva; nell'assenza di ideazione e progettualità; nel trasferimento da una originaria località di invenzione e lavorazione ad altre, anche lontane, con la possibilità di svolgere l'attività a condizioni e costi più favorevoli.

Tuttavia, negli ultimi anni, qualcosa sta cambiando: va rinascendo il gusto dei consumatori per i prodotti personalizzati e per i prodotti di piccola serie; si afferma gradualmente una rinnovata attenzione verso il patrimonio storico, per quell'aura di buon sapore antico, di opposizione naturale a ciò che è industriale e uniformato, che lo erige a simulacro contro i rischi della omologazione, dotato dei suoi oggetti e valori peculiari: la bottega, l'apprendistato, la non standardizzazione del prodotto, la manualità, la sincronia fra creare, ideare, realizzare e scambiare prodotti a contenuto di alta ispirazione artistica ovvero più direttamente correlati alla qualità della vita.

Il ruolo dell'artigianato d'arte viene nuovamente avvertito dai cittadini anche per la sua peculiarità secolare consistente nel costituire una continuità di presenza vitale del saper fare ad arte e quale elemento connettivo determinante per la conservazione e la valorizzazione della «misura d'uomo» nei centri storici e nelle città.

Degli antichi mestieri vi è anche un senso di nostalgia che si affianca ad una reazione, sempre più diffusa, alla produzione industriale. Si tratta di un cambiamento di prospettiva piuttosto radicale: l'artefatto artigiano, che sembrava relegato irrimediabilmente dalle produzioni di larga scala, potrebbe trovare nuove opportunità espressive proprio nella società globalizzata e nella sua controfaccia localistica, con l'apertura di spazi fino ad ora impensabili nel rapporto fra espressione artistica, comunicazione, lavoro, mondo della quotidianità.

La tutela dell'artigianato artistico, dunque, è elemento essenziale per tramandare la storia e le tradizioni del Paese e per garantire che il saper fare ad arte, secondo i canoni della tecnica ed i valori della cultura, dell'ideazione e della progettazione, possa essere tramandato in modo appropriato alle imprese organizzate dalle nuove generazioni, affinchè le stesse possano proseguire con proprie strade espressive ed innovative.

Ed è qui che il corso dell'artigianato artistico deve tornare a muoversi in parallelo con quello delle arti figurative maggiori, superando la propria connotazione tradizionale

di mestiere d'arte, storicamente inteso, ed alimentando di rinnovato vigore il movimento delle arti applicate, facendole assurgere alla dignità di nuova disclplina.

Tale obiettivo è stato egregiamente rappresentato nel *«Manifesto per le Arti applicate del nuovo secolo: dalla materia all'artefatto»,* promosso dalle Associazioni nazionali artigiane delle attività artistiche e culturali, presentato a Milano il 23 gennaio 2001 e successivamente illustrato, nel 2002, nel ciclo di mostre celebrative del Centenario dell'evento che, nel 1902, ebbe Torino protagonista dell'Esposizione internazionale di arte decorativa moderna come sede di primo incontro fra arte, *design* ed artigianato artistico.

Il Manifesto può costituire un momento fondante per un nuovo approccio che configuri il corpo variegato e ricchissimo dell'artigianato artistico come «risorsa creativa», «difesa della memoria, dell'identità e della diversità», «fattore strategico» nell'orizzonte economico del settore delle arti applicate. L'artigianato artistico italiano sa di dover ridefinire il proprio profilo qualitativo operando una selezione al proprio interno, riaccreditando il proprio primato espressivo secolare e rinnovando la propria tensione verso l'innovazione del linguaggio progettuale e l'ideazione artistica.

Parallelamente, l'artigianato artistico deve trovare forme di dialogo evoluto, e non solo succube, con il mercato e con la cultura dei consumatori. Chi progetta, realizza, produce e vende deve comunicare con il pubblico e porre in evidenza i valori delle proprie produzioni artistiche, la loro qualità progettuale ed unicità, il valore di storia e tradizione che esse rappresentano, in modo da influire sulle attitudini al consumo e sull'atteggiamento culturale dei cittadini.

Per non parlare della necessità di valorizzazione della storia delle arti decorative ed applicate: l'Italia è uno dei pochi Paesi al mondo cui manca un importante museo delle arti applicate; le collezioni di settore faticano nell'indifferenza politica e culturale perchè rimangono ancorate ad un'idea obsoleta e marginale del loro ruolo culturale.

Risulta, dunque, indispensabile cogliere questi stimoli ed affrontare la materia con un nuovo approccio istituzionale nell'ambito di un progetto legislativo organico che sia in grado di coordinare, secondo il principio della sussidiarietà, tutti gli organi istituzionali dello Stato e delle regioni, verso la realizzazione di programmi integrati mirati, da un lato, alla disciplina e tutela delle arti applicate e, dall'altro, alla loro valorizzazione e promozione.

In tale ottica il disegno di legge che si propone, si articola nel modo seguente.

L'articolo 1 è mirato a definire i princìpi generali di intervento dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in conformità alle attribuzioni legislative previste dall'articolo 117 della Costituzione e secondo il principio costituzionale della sussidiarietà. Fra gli obiettivi indicati dalla norma sono di grande significato quelli concernenti la ricerca e l'innovazione, la formazione professionale nelle botteghe d'arte, la tutela e diffusione dell'immagine, la qualificazione stilistica dei prodotti e la salvaguardia dei mestieri d'arte che rischiano la scomparsa.

Con l'articolo 2 si delinea una definizione concernente la disciplina delle attività professionali artistiche delle arti applicate facendo riferimento ai canoni delle arti figurative, al valore estetico, ideativo e progettuale dell'artefatto ed il collegamento con gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese.

Particolare attenzione viene dedicata alle attività artistiche del restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, comunque tutelati, che costituisce un settore essenziale per la conservazione ed il ripristino del patrimonio artistico del Paese.

Di particolare importanza risulta la funzione attribuita al Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, previa intesa

con la Conferenza Stato-regioni e con il concorso delle organizzazioni rappresentative delle categorie del settore, consistente nel predisporre una classificazione oggettiva e condivisa delle attività artistiche presenti nelle diverse realtà del Paese.

L'articolo 3 prevede alcuni strumenti mirati ad assicurare un'adeguata cognizione della realtà del settore tramite l'istituzione di una specifica sezione per l'iscrizione delle imprese e degli operatori professionali del settore, e di un osservatorio nazionale.

Con l'articolo 4 viene attribuito alla Conferenza Stato-regioni, con il coinvolgimento delle organizzazioni della categoria, il compito di delineare i criteri direttivi per le denominazioni di origine e qualità tramite la concessione di appositi marchi, per la definizione dei disciplinari regionali concernenti i caratteri fondamentali delle singole produzioni artistiche e le loro tecniche di lavorazione, nonchè per il riconoscimento dei consorzi privati di tutela.

L'articolo 5 è finalizzato a privilegiare la formazione professionale e le esperienze di scuola-lavoro, con particolare riguardo alle botteghe d'arte sotto responsabilità di maestri artigiani dotati di requisiti specifici di qualificazione professionale ed artistica.

Con l'articolo 6 sono previsti alcuni interventi mirati a favorire gli insediamenti nei centri storici delle imprese e degli operatori professionali di produzione artistica, apportando anche alcune modifiche alle norme relative alla locazione degli immobili destinati alle produzioni dell'artigianato artistico, volte a correggere le tendenze speculative e gli eccessi di terziarizzazione dei centri storici.

Con gli articoli 7 e 8 viene prevista l'istituzione di un Fondo nazionale presso il Ministero delle attività produttive, da ripartire fra le regioni e finalizzato anche a finanziare i progetti statali ed a cofinanziare quelli regionali di interesse nazionale, in funzione della tutela, della valorizzazione e della promozione delle attività artistiche, delle botteghe d'arte per l'espletamento delle loro attività formative e delle botteghe storiche di interesse artistico.

Onorevoli Senatori, in ultima analisi con il disegno di legge che si propone si vuole innanzitutto salvaguardare un insieme di autentici valori, che ben si inquadra nella tradizione e nella cultura del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Princìpi e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i princìpi fondamentali in materia di tutela, valorizzazione e promozione delle attività professionali artistiche delle arti applicate, di seguito definite «attività artistiche», che fanno parte dell'identità culturale del Paese.

2. Per concorrere al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, sulla base del principio della sussidiarietà:

a) riconoscono il ruolo delle attività artistiche ai fini della crescita culturale e sociale della persona e della collettività, e della tradizione dei valori di storia e di cultura del Paese;

b) promuovono la ricerca connessa alle attività artistiche sostenendo il trasferimento dei relativi risultati alle imprese ed agli operatori professionali;

c) favoriscono una moderna cultura tecnico-formale attraverso la ricerca contemporanea sull'oggetto d'arte e sul disegno industriale;

d) adottano gli strumenti più idonei per il recupero delle attivita artistiche che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni e culture locali, che rischiano di scomparire;

e) valorizzano la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali che operano nel campo delle attività artistiche, avvalendosi di percorsi formativi che privilegino fasi di formazione tecnico-pratica ed esperienze professionali da realizzare prioritaria-

mente nelle botteghe d'arte di cui all'articolo 5;

f) provvedono alla salvaguardia ed alla conservazione delle attività artistiche attraverso la tutela delle denominazioni di origine e qualità;

g) adottano misure mirate alla promozione commerciale, alla diffusione dell'immagine ed alla qualificazione stilistica dei prodotti;

h) sostengono il ruolo delle imprese e degli operatori professionali nel campo delle attività artistiche, con particolare riferimento alle imprese artigiane ed alle piccole imprese.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si considerano come artistiche le attività esercitate professionalmente che, ispirate alle arti figurative, ne applicano i canoni attraverso la realizzazione di produzioni, opere ed artefatti di valore estetico, ideativo e progettuale, anche sulla base di forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, tenendo conto, altresì, delle innovazioni che dalla stessa prendono avvio e qualificazione.

2. Rientrano nel settore le attività di restauro, conservazione, consolidamento e ripristino dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni innmobili, appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, nonchè degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione di interesse artistico, di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e le atti-

vità culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate a livello nazionale, definisce con proprio decreto la classificazione delle attività artistiche secondo criteri sostanzialmente omogenei sul territorio nazionale, nel rispetto dei parametri di valutazione riconducibili a peculiarità regionali, identificando appositi codici ISTAT alle stesse riconducibili.

Art. 3.

(Iscrizione alla sezione delle attività artistiche ed osservatorio nazionale)

1. È istituita, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una apposita sezione delle attività artistiche, nella quale hanno titolo ad essere iscritti le imprese e gli operatori professionali che svolgono le attività artistiche definite sulla base dei criteri di classificazione previsti dal comma 3 dell'articolo 2.

2. L'iscrizione alla sezione è condizione per beneficiare degli interventi di cui alla presente legge.

3. Al fine di consentire un quadro di cognizione complessivo sulla realtà del settore ed allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente al Ministero delle attività produttive una relazione concernente lo stato del settore delle attività artistiche nel proprio territorio.

4. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'osservatorio nazionale delle attività artistiche con il compito di curare il coordinamento dei dati e delle informazioni concernenti il settore e di formulare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie interes-

sate a livello nazionale, apposite proposte per la tutela, la valorizzazione e la promozione del settore.

Art. 4.

(Denominazioni di origine e qualità e consorzi di tutela)

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate a livello nazionale, stabilisce i criteri direttivi per:

a) la istituzione e la concessione dei marchi collettivi di origine e qualità dei manufatti artistici recanti la specificazione della tipologia di produzione o di lavorazione artistica e della relativa zona geografica di provenienza, la loro rappresentazione grafica e le modalità di apposizione, in conformità ai disciplinari regionali di produzione;

b) la definizione dei disciplinari regionali contenenti le caratteristiche fondamentali dei manufatti artistici, le tecniche di lavorazione utilizzate, le fasi produttive ed i materiali impiegati;

c) la presentazione della domanda di iscrizione alle sezioni delle attività artistiche, di cui all'articolo 3, con particolare riguardo alla documentazione concernente l'origine e le caratteristiche delle produzioni e lavorazioni artistiche;

d) il riconoscimento di consorzi di tutela aventi lo scopo di garantire l'origine e la qualità delle produzioni e lavorazioni, di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dei disciplinari di produzione e di svolgere compiti inerenti l'applicazione della presente legge, a condizione che rispondano ai seguenti requisiti:

1) siano rappresentativi di una percentuale significativa di imprese e di operatori professionali nelle produzioni e lavorazioni oggetto di tutela nella zona interessata;

2) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, dei soggetti operanti nei settori oggetto di tutela;

3) dispongano di strutture e di risorse adeguate a garantire un efficace svolgimento delle funzioni affidate.

Art. 5.

(Formazione professionale ed esperienze scuola lavoro)

1. Le imprese che esercitano le attività artistiche costituiscono lo strumento prioritario per la realizzazione di iniziative volte a promuovere la qualità dell'offerta di lavoro, favorendo l'acquisizione di attitudini e ruoli professionali, anche in funzione dell'incremento dell'occupazione.

2. Al fine di assicurare un sistema di interventi formativi, finalizzati all'acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie a svolgere ruoli professionali nel settore delle attività artistiche, le regioni adottano prioritariamente iniziative di formazione per allievi e di qualificazione per apprendisti e giovani lavoratori, secondo i princìpi di alternanza fra studio e lavoro, avvalendosi di botteghe d'arte.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate a livello nazionale, stabilisce i criteri direttivi per:

a) attribuire la qualifica di maestro artigiano sulla base di requisiti di qualificazione professionale ed artistica specifica e di elevata attitudine all'insegnamento dell'attività;

b) determinare le modalità con cui le province ed i comuni stipulano convenzioni tra Istituti statali d'arte, scuole ed istituti superiori ad indirizzo artistico o Centri di formazione professionale, e le botteghe d'arte, al fine di definire progetti formativi di

scuola-lavoro che favoriscano l'inserimento di giovani nelle imprese operanti nel campo delle attività artistiche e l'organizzazione di *stages* o di altri programmi formativi con finalità di studio e approfondimento di tecniche di laboratorio, prevedendo, a tal fine, l'erogazione di un reddito d'inserimento e l'acquisizione di crediti formativi da concordare con le istituzioni scolastiche locali.

Art. 6.

(Interventi per favorire gli insediamenti ed agevolazioni dei comuni)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e la riqualificazione dei centri urbani, le regioni e gli enti locali, nell'ambito della programmazione urbanistica, possono disporre incentivi per favorire prioritariamente l'insediamento stabile nei centri storici, non inferiore a dieci anni, di imprese, di operatori professionali che esercitano le attività artistiche definite dalla presente legge.

2. Le regioni e gli enti locali favoriscono l'iniziativa delle organizzazioni di categoria per lo svolgimento di attività di progettazione ai fini previsti dal comma 1.

3. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, primo comma, lettera *b),* è aggiunto il seguente periodo: «; il diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza non è consentito al locatore qualora egli intenda adibire l'unità immobiliare nella quale si svolge un'attività artistica, all'esercizio di attività diversa»;

b) all'articolo 35 sono aggiunti i seguenti commi:

«Il rilascio di immobili destinati a laboratorio per le attività artistiche definite ai sensi delle disposizioni vigenti, è subordinato, ai fini della conservazione e valorizzazione delle attività medesime nel contesto urbano, al reperimento di altra unità immobiliare

che consenta la prosecuzione dell'attività nella medesima zona.

Il rilascio degli immobili di cui al secondo comma situati in centri storici o in aree di particolare interesse storico-culturale o di tradizione locale è subordinato all'accertamento, da parte del comune, della compatibilità dell'attività, che il locatore intenda esercitare o fare esercitare nella medesima unità immobiliare, rispetto al contesto urbanistico della zona».

4. I comuni possono concedere, a favore delle imprese e degli operatori professionali esercenti le attività artistiche, agevolazioni volte alla riduzione di imposte locali e dei canoni di locazione, e contributi per il restauro o la ristrutturazione dei locali nei quali essi esercitano la loro attività. Le autorizzazioni o concessioni per eventuali interventi di restauro, ristrutturazione o adeguamento delle unità immobiliari destinate all'esercizio delle attività artistiche non sono soggette ad oneri di rilascio e di urbanizzazione.

5. I contributi, i benefici e gli incentivi erogati alle imprese ai sensi della presente legge non costituiscono ricavi né sopravvenienza o plusvalenza ai fini fiscali e sono esclusi dalla formazione del reddito d'impresa nonchè dalla base imponibile.

Art. 7.

(Istituzione del Fondo nazionale per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle attività artistiche)

1. È istituito presso il Ministero delle attivita produttive il Fondo nazionale per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle attività artistiche, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2004, di 40 milioni di euro per l'anno 2005 e di 40 milioni di euro per l'anno 2006. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Possono essere finanziati progetti dello Stato, o cofinanziati progetti delle regioni, finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle attività artistiche, che abbiano rilevanza ed interesse nazionale.

2. Le regioni ripartiscono i finanziamenti derivanti dal Fondo di cui al comma 1 tra i comuni che ne fanno richiesta sulla base di appositi piani comunali predisposti per la tutela e la valorizzazione delle attività artistiche, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.